



COMUNE DI GROMO

**REGOLAMENTO PER  
L’AFFIDO ETEROFAMILIARE  
DISTRETTO VALLE SERIANA**

Approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 12/02/2004

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12/05/2004

## **PREMESSA**

L'Affido familiare è regolamentato dalla Legge 04 Maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", modificata dalla Legge 28 Marzo 2001 n. 149 "Modifiche alla Legge 04 Maggio 1983 n. 184", dalla Legge Regionale n. 1/2000, articolo 4 e della Circolare Regionale n. 42 del 17/12/2003, nella quale viene ribadito esplicitamente che "La funzione di tutela del minore, di cui è titolare il Comune, ricomprende tutte le attività volte a garantire la crescita e lo sviluppo sano ed armonico del minore preso in carico dai servizi sociali del Comune e non soltanto quelle relative all'assolvimento delle proprie competenze e delle prescrizioni conseguenti il provvedimento di affidamento da parte dell'autorità giudiziaria minorile". I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernente gli interventi di tutela minorile ai sensi del DPR 24 Luglio 1977, n. 616 e della Legge 8 Novembre 2000, n. 328 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

## **INTRODUZIONE**

L'affido è un intervento che si prefigge di garantire al minore, la cui famiglia si trovi nella temporanea incapacità o impossibilità di prendersi cura di lui, le cure e gli affetti necessari. L'affido presuppone la possibilità di recupero della famiglia di origine del minore, in modo da consentirgli il rientro a casa una volta risolta la situazione che ne ha provocato l'allontanamento.

Per esso si pone sia come strumento preventivo, in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamata, sia riparativo in situazioni di crisi già manifestata.

Concretamente si realizza attraverso l'inserimento del minore in un nucleo affidatario, o presso una persona singola, o in un ambiente comunitario che, per un periodo di tempo determinato, gli garantisca un ambiente adeguato nel quale ricevere gli stimoli e le cure di cui ha bisogno, tenendo presente le eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria competente.

\* \* \* \* \*

## **ARTICOLO 1**

L'affido familiare ha lo scopo di rispondere al "diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia (...) senza distinzioni di sesso, di etnia, di età di lingua e di religione (...) quando la famiglia (naturale) non è in grado di provvedere alla (sua) crescita ed educazione (Legge 149/01, articolo 1, comma 4 e 5).

Il progetto di affido comprende tutti gli interventi per la tutela dei diritti evolutivi del minore in difficoltà e gli interventi mirati alla ricostruzione del nucleo familiare problematico.

## **ARTICOLO 2**

L'Affido familiare può essere disposto in forma consensuale o in forma non consensuale.

L'AFFIDO CONSENSUALE è disposto dal Sindaco del Comune di residenza del minore (come da Allegato A), su proposta dei Servizi Sociali che hanno in carico la situazione, previo consenso manifestato dai genitori, o dal genitore esercente la potestà. L'Amministrazione Comunale invia tale provvedimento al Giudice Tutelare competente per territorio che lo rende esecutivo con Decreto.

Ai sensi della recente normativa sull'affido, tale provvedimento non può superare la durata di 24 mesi, salvo proroga disposta dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione

dell'affido dovesse arrecare pregiudizio al minore; la normativa non indica specifici limiti temporali per i casi di minori inseriti in ambienti comunitari.

L'AFFIDAMENTO NON CONSENSUALE è disposto dal Tribunale per i Minorenni di Brescia attraverso l'emanazione di un Decreto e si realizza ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore.

### **TIPOLOGIA DELL'AFFIDO**

L'affido familiare può essere articolato secondo tipologie diverse, sulla base dei bisogni presenti nella realtà familiare del minore.

Pertanto esso può essere:

a tempo pieno quando il bambino viene accolto stabilmente dalla famiglia affidataria, da una famiglia afferente ad una rete di Solidarietà familiare o da una Comunità Alloggio di tipo familiare e mantiene rapporti con la sua famiglia nei momenti concordati;

a tempo parziale quando il bambino viene accolto presso la famiglia affidataria o presso una famiglia afferente ad una Rete per alcuni momenti definiti:

➔ per l'arco della giornata (Affido Diurno): il bambino trascorre alcune ore del giorno con gli affidatari;

➔ per periodo limitati: per esempio week-end o vacanze.

### **ARTICOLO 3**

Nella realizzazione e nell'attivazione del progetto di affido, *il bambino sarà*: adeguatamente preparato ed informato (compatibilmente all'età) relativamente alle motivazioni ed alle modalità di attuazione del progetto affido. Il minore continuerà a mantenere rapporti con la sua famiglia di origine.

### **ARTICOLO 4**

L'affido familiare è realizzato dagli operatori del Servizio Sociale (Assistente Sociale, Psicologo, Educatore ...) che hanno in carico la situazione e che operano secondo le modalità e gli strumenti previsti dalla legge.

Tali figure professionali sono preposte, ciascuna per la propria competenza, allo svolgimento delle funzioni di seguito elencate:

- Promuovere e diffondere, in concerto con le Amministrazioni Comunali, le Associazioni di Volontariato e il Privato Sociale, iniziative di pubblicizzazione e sensibilizzazione al fine di favorire la diffusione di una cultura dell'accoglienza e dell'affido sul territorio;
- Valutare la situazione di rischio del minore e predisporre il progetto di affido specificando gli obiettivi, la durata dell'intervento e l'impegno assunti dal Servizio e dalle famiglie;
- Provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla selezione delle famiglie, coppie o single persone che si rendono disponibili all'affido;
- Assicurare al minore, nelle varie fasi dell'affido, la cura e il sostegno necessari a garantire il mantenimento dei rapporti tra lo stesso e la famiglia di origine, considerando le eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- Formulare un progetto rivolto alla famiglia di origine per attuare interventi di sostegno e di cura al fine di favorire il rientro del minore presso la stessa;
- Sostenere gli affidatari durante il periodo di affido, garantendo gli opportuni interventi psico-sociali;
- Relazionare all'Autorità Giudiziaria Minorile sull'andamento dell'affido, secondo le scadenze prestabilite;
- Riferire all'Amministrazione Comunale ogniqualvolta sia necessario a aggiornare la stessa sull'evolversi dell'affido in atto almeno una volta all'anno attraverso un incontro e una relazione.

## ARTICOLO 5

Gli affidatari vengono individuati tra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali l'equipe psico-sociale abbia accertato la presenza di alcuni requisiti necessari per poter realizzare l'accoglienza del minore, quali:

- Conoscenza ed acquisizione consapevole della temporaneità dell'affido e dell'inesistenza di prospettive adottive;
- Disponibilità ad assicurare al minore un sistema di rapporti affettivi ed educativi che favoriscano la sua maturazione;
- Disponibilità ad instaurare rapporti di collaborazione con la famiglia di origine e con gli operatori dei servizi competenti.

Nell'attivazione e nella realizzazione del progetto di affido,

*La famiglia affidataria sarà preparata attraverso un adeguato percorso formativo sulle finalità dell'affido in generale ed informata sugli aspetti dello specifico progetto che le viene proposto e sostenuta individualmente e/o attraverso il gruppo durante la realizzazione dell'affido.*

Come previsto dalla Legge, l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

*La famiglia affidataria si impegna a:*

- Provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affido, in collaborazione con i servizi, tenendo conto, ove possibile, delle indicazioni dei genitori, garantendo le condizioni ambientali, relazionali ed affettive utili a consentire un adeguato sviluppo psico-fisico dello stesso;
- Favorire rapporti proficui tra il minore e la sua famiglia naturale secondo le indicazioni dei Servizi Sociali;
- Assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della sua famiglia;
- Prendere, in caso di assoluta urgenza, i necessari provvedimenti sanitari, dandone immediata comunicazione ai genitori e agli operatori psico-sociali dell'ente gestore;
- Evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia naturale.

Gli impegni sopra elencati vengono sottoscritti dagli affidatari su apposito modulo predisposto dall'ente gestore (Allegato B).

Alle famiglie affidatarie eterofamiliari viene corrisposta dall'Ente gestore, secondo quanto indicato dalla legislazione, una quota mensile indipendentemente dalla situazione economica degli stessi.

Agli affidatari viene rilasciata dall'ente gestore la certificazione attestante l'avvenuto collocamento del minore presso di loro (Allegato C).

## ARTICOLO 6

Nella attivazione e realizzazione del progetto di affido,

*La famiglia di origine sarà informata, in generale, sulle finalità dell'affido e, in particolare, sulla specificità del progetto relativo alla propria situazione familiare, al percorso di aiuto definito per tentare di superare i problemi individuali, o familiari, che hanno determinato la necessità dell'affido e sulle modalità di mantenimento dei rapporti con il proprio figlio.*

*La famiglia di origine si impegna a:*

- Mantenere rapporti con l'equipe psico-sociale di riferimento;

- Rispettare modalità, luoghi e tempi degli incontri con il minore, preventivamente concordati con gli operatori nel rispetto delle esigenze del bambino, e di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- Collaborare con la famiglia affidataria nell'interesse del minore, seguendo le indicazioni fornite;
- Contribuire secondo le proprie possibilità alle spese relative al mantenimento del minore;
- Favorire il rientro del minore in famiglia secondo gli obiettivi definiti nel progetto di affidamento.

Gli impegni sopra elencati vengono sottoscritti dalla famiglia di origine su appositi moduli predisposti (Allegato D), sempre in caso di affido consensuale.

In tale di affido non consensuale, saranno gli operatori preposti al servizio Tutela Minori a valutare l'opportunità di far sottoscrivere alla famiglia di origine il modulo predisposto (Allegato E).

## **ARTICOLO 7**

L'Amministrazione Comunale provvede a:

- Disporre il provvedimento di affidamento familiare consensuale a seguito della proposta avanzata dagli operatori psico-sociali;
- Collaborare con i servizi per promuovere la diffusione dell'informazione e della cultura dell'affido all'interno dei propri territori.

## **ARTICOLO 8**

Il minore per il quale è predisposto un provvedimento di affido, può essere collocato presso:

a) una comunità di alloggio: in questo caso il minore viene accolto presso una struttura comunitaria preferibilmente di tipo familiare. L'inserimento è successivo ad un incontro di supervisione tra l'equipe psico-sociale che segue il minore, ed un esperto in materia minorile. Il costo dell'inserimento corrisponde alla retta della comunità;

b) una famiglia affidataria parentale: il minore viene accolto da parenti entro il IV° grado. In tale caso l'eventuale erogazione del contributo di affido è valutata caso per caso fino ad un massimo di €. 400,00= per l'affido a tempo pieno;

c) una famiglia affidataria eterofamiliare: il minore viene inserito presso una famiglia diversa dalla propria, che offre la sua disponibilità ad accogliere lo stesso, opportunamente valutata dagli operatori psico-sociali preposti al servizio tutela minori. In tal caso il contributo per l'affido è definito in €. 400,00= per l'affido a tempo pieno ed in €. 200,00= per l'affido diurno;

d) una famiglia affidataria eterofamiliare afferente ad una Rete di solidarietà familiare: il minore viene accolto presso una famiglia diversa dalla propria che afferisce ad una realtà del Privato Sociale o dell'associazionismo. Il minore può, a secondo dell'organizzazione della rete e dell'Associazione, risultare formalmente affidato alla famiglia o alla rete familiare. Il contributo economico è erogato sulla scorta degli accordi definitivi tra tali realtà del Privato Sociale e il Comune, secondo quanto previsto dalla Circolare Regionale n. 42 del 17 dicembre 2003.

In considerazione del fatto che la titolarità e la responsabilità dell'affido è del Servizio Sociale territoriale che ha predisposto il progetto, tali realtà devono essere disponibili a:

- Interagire con i servizi sociali del territorio del minore nelle fasi di progettazione, gestione e verifica dell'intervento educativo in atto;

- Valutare le soluzioni operative più opportune, in caso di divergenze operative, attraverso una supervisione sul caso congiunta con i servizi territoriali;
- Offrire formazione e sostegno specifico al nucleo familiare in relazione all'assolvimento delle funzioni educative richieste;
- Sostenere la famiglia nella relazione educativa con il minore.

Per quanto concerne il contributo economico:

tale contributo così come previsto ai punti a), b), c), d) potrà essere integrato per eventuali spese straordinarie (sanitarie, di studio , ecc...) con quote definite, tenendo conto degli impegni assunti dalla famiglia di origine, previa proposta sottoposta ad autorizzazione del Sindaco del comune titolare della tutela. Tale contributo verrà sottoposto a periodiche rivalutazioni.

## **ARTICOLO 9**

L'affido familiare si conclude quando:

- La famiglia di origine ha superato le difficoltà che lo hanno determinato;
- La sua continuazione non è più nell'interesse del minore;
- Il minore affidato ha raggiunto la maggiore età o ha terminato il "prosieguo amministrativo" (anni 21);
- Viene definito dall'Autorità Minorile che lo aveva disposto.

Gli operatori psico-sociali che hanno seguito l'evoluzione dell'affido, informano tutti i soggetti coinvolti (minore, famiglia di origine, famiglia affidataria, Amministrazione Comunale, Autorità Giudiziaria Minorile), condividendo con loro le valutazioni che hanno portato alla conclusione dello stesso. A tale scopo essi:

- Attivano tutti gli interventi ritenuti opportuni per sostenere il bambino, la sua famiglia e la famiglia affidataria nel realizzare positivamente il rientro;
- Organizzano, successivamente e per il tempo necessario, momenti di incontro con il minore, la sua famiglia e la famiglia affidataria, allo scopo di accompagnare il ritorno del bambino nella sua realtà di origine.